

CONSORZIO

D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

CATANIA ACQUE

Via Coviello N. 15/a – 95128 CATANIA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 2 del 24-01-2011

Oggetto: Autorizzazione a transigere lite pendente Consorzio c/Avv.Sciumè.
Approvazione schema transazione.

L'anno 2011, il giorno 24 del mese di gennaio, in Tremestieri Etneo nella sala della Presidenza della Provincia Regionale di Catania si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ATO 2 Catania Acque, convocato dal Sig. Presidente nelle forme prescritte dalla normativa in merito vigente e con appositi avvisi regolarmente notificati a ciascun Consigliere in conformità alle disposizioni di legge relative, nelle persone dei seguenti signori:

n.	nominativo	carica elettiva	presente	assente
1	CASTIGLIONE GIUSEPPE	Presidente	X	
2	LI VOLTI GIUSEPPE	Vice Presidente	X	
3	ALLEGRA GIOVANNI	Componente	X	
4	CARUSO SEBASTIANO	Componente	X	
5	GAROZZO ANTONINO	Componente	X	
6	MESSINA ANDREA	Componente	X	
7	NUCIFORA SEBASTIANO	Componente		X
8	PIGNATARO FRANCESCO	Componente		X
9	PREZZAVENTO ANTONINO	Componente	X	
10	SALAMONE ALESSANDRO	Componente	X	
11	SANFILIPPO VINCENZO	Componente		X

Consiglieri in carica: 10 oltre il Presidente

Presenti n. 8 – Assenti n.3– Totali n. 11

Verbalizzante: Sig. Loritto Dario

Premesso che l'Avv. Alberto Sciumè di Milano ha notificato a questo Consorzio decreto ingiuntivo portante il n. 7765/10, per l'importo di € 82.585,39 oltre interessi e spese successive, per prestazioni professionali rese nei confronti del Consorzio, in relazione ad alcuni giudizi istaurati innanzi al TAR di Catania ed il CGA di Palermo, in occasione della procedura di gara finalizzata alla selezione del partner privato della SIE spa;

Richiamata la deliberazione n. 16 del 30.04.2010 con la quale questo Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre opposizione avverso il citato D.I., affidando l'incarico di rappresentare ©



difendere il Consorzio innanzi il Tribunale di Milano all'Avv. Francesco Mineo dell'avvocatura provinciale di Catania, congiuntamente all'Avv. Laura Cappellari del foro di Milano;

Ritenuto che il citato giudizio di opposizione, portante il n. 35225/10 R.G., è attualmente rinviato all'udienza del 27 gennaio 2011;

Viste le note del 22 e del 24 dicembre 2010, del 10 e 17 gennaio 2011 con le quali gli avv.ti Cappellari e Mineo difensori del Consorzio, propongono di addivenire ad un bonario componimento del contenzioso giudiziario, nei termini evidenziati nelle note del 17 e 20 gennaio 2011, in considerazione dell'esito molto incerto della causa di opposizione e della disponibilità della controparte di aderire ad una proposta transattiva;

Visto lo schema di accordo transattivo che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che detto accordo prevede la corresponsione all'Avv. Sciumè della complessiva somma di € 45.064,00 comprensiva di CPA, IVA ed al netto della ritenuta d'acconto, la rinuncia dell'avv. Sciumè ad azionare il decreto ingiuntivo e contestualmente la rinuncia del Consorzio alla prosecuzione del giudizio di opposizione, con la conseguente estinzione dello stesso.

Considerato che emerge l'utilità per il Consorzio di definire transattivamente il contenzioso, atteso il notevole risparmio rispetto al D.I. azionato e l'elisione dell'alea del giudizio che potrebbe esporre l'Ente al rischio di un esborso di somme maggiori di quelle oggetto dell'accordo;

Ritenuto pertanto opportuno dover procedere alla definizione in via transattiva della controversia;

Ritenuto, di dover approvare lo schema di atto transattivo ed autorizzare il Presidente alla sua sottoscrizione nell'interesse del Consorzio;

Visto il d. lgs. 267/00;

Visto lo statuto del Consorzio;

Visto il seguente parere di regolarità amministrativa,
"Si esprime parere favorevole"

Il Direttore Amministrativo
(Avv. Maria Beatrice Virzi)



Ritenuto poter deliberare in merito, con i seguenti voti espressi nei modi di legge:

n.7 voti favorevoli

n. 1 astenuti

DELIBERA


1.di autorizzare la proposta di transazione del giudizio n. 35225/10 R.G, promosso dal Consorzio ATO 2 Catania Acque contro l'Avv. Sciumè avverso il D.I. n. 7765/10, offrendo in pagamento la complessiva somma di € 45.064,00 comprensiva di CPA, IVA ed al netto della ritenuta d'acconto, a totale tacitazione di quanto richiesto da controparte;



2. di approvare lo schema di accordo transattivo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con la sottoscrizione dell'atto di transazione l'Avv. Sciumè rinuncerà al D.I. ed il Consorzio alla prosecuzione del giudizio di opposizione ;
4. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
5. di dare mandato agli uffici del Consorzio, dopo il perfezionamento dell'accordo, di provvedere alla liquidazione delle somme, risultanti dallo stesso, alla controparte;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, riconosciutane l'urgenza, con separata votazione espressa nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg. 267/00, con i seguenti voti:
n.7 voti favorevoli
n. 1 astenuti .



Il Presidente



Il Segretario



Si certifica che l'atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente

Il giorno _____

Catania _____

Il Segretario



Milano, li ____ gennaio 2011

Chiar.mo Sig.
prof. avv. **Alberto Sciumè**
in proprio e quale legale rappresentante
dell' **Associazione Professionale Sciumè &
Associati**
c/o avv. Laura Maria Giammarusto
Via Bianca di Savoia, n. 10
20122 Milano

Oggetto: **“Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania” /Alberto Sciumè +
“Associazione Professionale Sciumè & Associati”**

Chiar.mo prof. avv. Alberto Sciumè,

facendo riferimento alle intese intercorse, riportiamo di seguito le condizioni alle quali il **“Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania”** (di seguito indicato, per brevità, come **“A.T.O.”**) – in persona del suo presidente e legale rappresentante *pro tempore* on. dott. Giuseppe Castiglione, a ciò autorizzato in forza di delibera ----- assunta dal c.d'a. di **“A.T.O.”** in data ----- – é disponibile a definire transattivamente la controversia in oggetto:

premesse

- a) che – su ricorso del prof. avv. Alberto Sciumè, in proprio e quale rappresentante legale della **“Associazione Professionale Sciumè & Associati”** – in data 8.3.2010 il Tribunale di Milano emetteva, a favore dei ricorrenti, decreto ingiuntivo n. 7765/2010, per il complessivo importo di € 82.585,39 (al netto della ritenuta d'acconto), a titolo di compensi professionali, oltre interessi e spese del procedimento monitorio (liquidate nel complesso in € 1.340,41, oltre accessori di legge);
- b) che, con atto di citazione notificato in data 10.5.2010, **“A.T.O.”** proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo;

- c) che il giudizio di cui alla precedente lett. b) assumeva il n. 35225/2010 R.G. e veniva assegnato alla sezione 5a civile del Tribunale di Milano, G.U. dott. Pertile;
- d) che la prossima udienza nel giudizio di cui alla precedente lett. c) é fissata per il 27.1.2011;
- e) che le parti sono disponibili a definire bonariamente la controversia;

tutto ciò premesso

“A.T.O.” è disponibile a transigere la controversia di cui in premessa alle seguenti

condizioni

1. – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
2. – “A.T.O.” si obbliga a corrispondere al prof. avv. Alberto Sciumè, in proprio e quale rappresentante legale della “Associazione Professionale Sciumè & Associati” – a mezzo bonifico bancario (da effettuarsi sul conto corrente intestato all’Associazione Professionale Sciumè Zaccheo & Associati” aperto presso “Intesa Sanpaolo s.p.a.” – agenzia 15 Milano – IBAN IT82O0306909483000013281157) – l’importo onnicomprensivo, al netto della ritenuta d’acconto (che l’Ente verserà nei termini di legge), di € 45.064,00, comprensivo di CPA e di IVA, a titolo di saldo delle prestazioni professionali effettuate dal prof. avv. Alberto Sciumè a favore dell’”A.T.O.” e di contributo alle spese legali sostenute dal prof. avv. Alberto Sciumè per la costituzione nel giudizio di cui in premessa *sub c*).
3. – “A.T.O.” si obbliga ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al precedente punto 2 entro e non oltre trenta giorni dall’avvenuta comunicazione dall’accettazione, da parte del prof. avv. Alberto Sciumè, della presente.
4. – Con il pagamento dell’importo di cui al precedente punto 2 nel termine di cui al precedente punto 3, il giudizio di cui in premessa *sub b*) verrà abbandonato, mediante rinuncia:
 - da parte dell’”A.T.O.”, alle domande svolte nel giudizio di cui in premessa *sub b*), nonché agli atti del giudizio stesso;
 - da parte del prof. avv. Alberto Sciumè, in proprio e quale rappresentante legale della “Associazione Professionale Sciumè & Associati”, ad azionare il decreto ingiuntivo di cui in premessa *sub a*), rinunciando alle pretese creditorie cui detto titolo si riferisce.A tal fine, le parti provvederanno a scambiare – a mezzo notifica – gli atti di cui all’art. 306 cod. proc. civ.
5. – Con l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla presente l’”A.T.O.” ed il prof. avv. Alberto Sciumè, in proprio e quale rappresentante legale della “Associazione Professionale Sciumè & Associati”, nulla avranno più a pretendere l’uno nei confronti dell’altro relativamente alle prestazioni professionali dal secondo svolte a favore del primo cui si riferisce il decreto ingiuntivo di cui in premessa *sub a*); e, in ogni caso, per quanto occorrer possa, l’”A.T.O.” ed il prof.

avv. Alberto Sciumè, in proprio e quale rappresentante legale della “Associazione Professionale Sciumè & Associati”, rinunciano a qualsivoglia diritto o pretesa potesse ulteriormente competere loro relativamente alle prestazioni professionali dal secondo svolte a favore del primo cui si riferisce il decreto ingiuntivo di cui in premessa *sub a*).

o o o

Nel caso ritenga di accettare, nella sua duplice veste, quanto sopra riportato, La invitiamo a volerci far pervenire la Sua adesione debitamente sottoscritta, per autentica e rinuncia alla solidarietà ai sensi dell’art. 68 L.P., anche dal legale che La assiste nel giudizio di cui in premessa *sub b*).

(“Consorzio Ambito Territoriale Ottimale 2 Catania”)

(on. dott. Giuseppe Castiglioni)

Visto per autentica

(avv. Laura Cappellari)

Per rinuncia alla solidarietà *ex art. 68 legge professionale*

(avv. Laura Cappellari)